



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ricorso senza attestazione di conformità: inammissibile?

Autore: Maria Monteleone | 20/03/2017



Ricorso tributario: cosa accade se manca l'attestazione di conformità all'originale notificato.

Il ricorso tributario si propone mediante **notifica alla controparte** e successiva costituzione in giudizio, entro trenta giorni, con deposito, presso la segreteria della commissione tributaria competente, della **copia conforme del ricorso notificato**. La conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito alla controparte è **attestata dallo stesso ricorrente**.

Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è **inammissibile**.

Ma cosa succede se l'**attestazione di conformità manca** del tutto?

La risposta è in una recente sentenza della **Cassazione [1]**, secondo cui costituisce causa di inammissibilità, non la mera mancanza della formale attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello notificato mediante consegna all'ente impositore o spedizione a mezzo posta, bensì la loro **effettiva difformità, accertata dal giudice**.

Dunque, se sulla copia depositata il ricorrente omette di attestare la conformità all'originale notificato, il ricorso non è automaticamente inammissibile. Il giudice è chiamato a **verificare la conformità** e, solo se effettivamente i due atti sono difformi, dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorso tributario: se controparte non si costituisce in giudizio

Il problema si pone però quando la **controparte non si costituisce in giudizio**: come farebbe in questo caso il giudice a confrontare i due atti, se non dispone dell'originale notificato?

Secondo l'indirizzo maggioritario della **Cassazione [2]**, il ricorso mancante dell'attestazione di conformità deve essere dichiarato **inammissibile**. Tale indirizzo si basa sull'essenziale e condivisibile rilievo secondo cui la soluzione contraria priverebbe di qualsiasi reale funzione la prescritta formalità di attestazione posta a carico del ricorrente, della cui omissione, non potendo essere "sanata" dalla verifica officiosa degli atti da parte del giudice, non può che subirne le conseguenze il ricorrente stesso.

Dunque, in sintesi, se il ricorrente **omette l'attestazione di conformità** all'originale del ricorso notificato, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a) il convenuto **si costituisce in giudizio**: il giudice **confronta gli atti** e:

- in caso di **conformità** tra originale e copia, il giudizio prosegue regolarmente;
- in caso di **difformità** tra originale e copia, dichiara il ricorso inammissibile;

b) il convenuto **non si costituisce in giudizio**: il giudice, non potendo confrontare gli atti, dichiara il **ricorso inammissibile**.

Note

[1] Cass. sent. n. 6677 del 15.03.2017. **[2]** Cass. sentt. n. 4615/2008 e 1174/2010.